



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La parte ricorrente espone di essere cointestataria ed erede [con p.f.r.] di n. 13 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui n. 2 del valore di Lit. 500.000 e n. 10 del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi tra agosto e ottobre 1986 ed uno, del valore di Lit. 5.000.000, emesso nel 1987; l'intermediario resistente ha liquidato per i titoli controversi la somma complessiva di € 112.589,02, somma inferiore a quella dovuta. Infatti, per quanto riguarda i n. 12 buoni emessi nel 1986, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF. Invece, per quanto riguarda il buono emesso nel 1987, non è stato apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti originariamente stampigliati, ma la sola dicitura generica che i tassi possono subire variazioni successive a norma di legge e che sono soggetti alle trattenute fiscali previste alla data di emissione. In particolare, per il periodo tra il 20mo ed il 30mo anno per i buoni emessi nel 1986 devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 129.075 a bimestre per ciascuno dei buoni del valore di Lit. 500.000 e di Lire 258.150 a bimestre per ciascuno dei titoli del valore di Lit. 1.000.000 (come indicato sul retro dei titoli); per il solo buono emesso nel 1987 devono essere applicati i rendimenti della serie P per l'intero periodo di validità.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dichiara che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per nr. 13 buoni fruttiferi emessi nel 1986 e 1987, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio. Il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e



allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986 utilizzando moduli di serie precedenti, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; come sancito dal Tribunale di Bologna sez. IV con ordinanza del 12.4.19, *“la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto stabilito nella misura stabilita per la serie “Q” dall'allegato al Decreto Ministeriale”*, pertanto per il periodo dal 21mo al 30mo anno deve essere applicato il rendimento del 12% in capitalizzazione semplice per effetto dell'avvenuta integrazione da parte del DM; sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; non può essere invocata la “buona fede” o “ignoranza” dell'intestatario, il quale, oltre a conoscere la normativa ministeriale, con la normale diligenza dove essersi avveduto della conversione del titolo nella serie Q/P (cfr. Giudice di Pace di Brescia sentenza n. 655/19); la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei seguenti rendimenti: per quanto riguarda i n. 12 buoni emessi nel 1986 per il periodo tra il 20mo ed il 30mo, Lire 129.075 a bimestre per ciascuno dei buoni del valore di Lit. 500.000 e Lire 258.150 a bimestre per ciascuno dei titoli del valore di Lit. 1.000.000 (come indicato sul retro dei titoli); per quanto riguarda il buono emesso nel 1987, i rendimenti della serie P per l'intero periodo trentennale di validità.

Pertanto chiede che le venga riconosciuta la somma complessiva di € 74.584,34, quale differenza tra quanto già liquidato dall'intermediario e quanto spettante.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta contitolare ed erede con p.f.r. di n. 13 buoni fruttiferi postali, di cui n. 2 del valore di Lit. 500.000 e n. 10 del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno emessi tra agosto e ottobre 1986, ed uno del valore di Lit. 5.000.000, emesso nel 1987.

Parte ricorrente e l'aderente al ricorso risultano cointestatari di tutti i buoni oggetto di controversia. Su alcuni buoni compare inoltre il nominativo di un terzo cointestatario, rispetto al quale è stata versata in atti copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di successione legittima.

I n. 12 buoni emessi nel 1986, originariamente della serie “P”, riportano i timbri della variazione di serie (da “P” a “Q/P”) e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).



Il solo buono emesso nel 1987 riporta a fronte i timbri della variazione di serie (da "P" a "Q") e a tergo un timbro che non contiene alcuna indicazione circa il valore dei tassi (come contestato dal ricorrente), ma la sola dicitura "*I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione*".

Il ricorrente ha versato in atti le ricevute di rimborso dei titoli. I buoni emessi nel 1986 sono stati liquidati il 12/1/2017, il buono emesso nel 2017 il 30/11/2017.

Nel proseguo, si distinguerà tra quest'ultimo buono e tutti gli altri.

Per i n. 12 titoli emessi tra l'agosto e l'ottobre del 1986, la parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 129.075 a bimestre per ciascuno dei buoni del valore di Lit. 500.000 e Lire 258.150 a bimestre per ciascuno dei titoli del valore di Lit. 1.000.000) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione del montante al netto delle ritenute fiscali, a tutela del proprio affidamento. Tale orientamento è stato confermato anche dalle recenti decisioni nn. 8734/20 e 9964/20 del Collegio di Torino. Nello stesso senso si veda anche il Collegio di Bologna, decisione n. 8937/20. Diversamente da quanto sostiene l'intermediario convenuto la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, non ha portato novità sul punto, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento, nella recente decisione n. 6142 del 03/04/2020:

"Al riguardo, questo Collegio di coordinamento ritiene il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato. Mette conto, in primo luogo, rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo."

Né si può interpretare nel senso indicato dal resistente la sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, per lo meno se si ha riguardo alla specifica questione che è oggetto del presente ricorso.

Per quanto attiene il buono n. xxx 013 esso è stato emesso dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 e riporta i timbri modificativi della serie, ma non quello



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modificativo dei rendimenti. Pertanto, sulla base dell'orientamento consolidato del Collegio di Torino calcolo dei rendimenti successivi al 20mo anno deve avvenire sulla base del montante al netto delle ritenute fiscali (Coll. Torino, n. 21657/19 ed inoltre n. 25060/18).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA